

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 88/14

Verbale n. XXIII

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 11 giugno 2014 alle ore 16,30 presenti nella sede della Circostrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BUDA VINCENZO	CARBOTTA DOMENICO
CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO	FRANCESE MARIA TERESA
FRAU NEVA	IARIA ANTONINO	IPPOLITO ANTONINO
LAVAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO
MIRTO BENITO	NOCETTI GIANLUCA	PIUMATTI AMALIA
POLICARO PAOLO	TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO
ZUPPARDO GAETANO		

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA GIUSEPPE – TASSONE FABIO

Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 4) C. 5 - PARERE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - PARERE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Luca LA VAILLE, riferisce:

La Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica con nota del 13 maggio 2014 prot. 6764 e pervenuta a questa Circoscrizione in data 15 maggio 2014 - prot. 6623 – ha chiesto un parere alla Circoscrizione 5 ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2014 (mecc. 2014 01984/088), è stato predisposto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di Vigilanza.

Le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono organismi tecnici previsti per dare attuazione all'art. 80 del R.D. 773/1931, T.u.l.p.s., che prescrive l'obbligo della verifica dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo per intrattenimento e svago, da parte di un'apposita commissione tecnica, prima del rilascio della licenza di esercizio da parte dell'ufficio preposto del Comune.

L'articolo 141 del Regio Decreto n. 635/1940, nella sua originaria formulazione, ha istituito in ogni provincia la Commissione Provinciale di Vigilanza, da costituire annualmente con provvedimento prefettizio.

Successivamente il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, modificando gli art. 141 e 142 del regio Decreto n. 635/1940, relativo a "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo Unico 18 giugno del 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.l.p.s.), per il rilascio dell'agibilità tecnica ex art. 80 delle leggi di Pubblica Sicurezza, attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali – impianti, prima di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo.

La Commissione Comunale di Vigilanza ha competenza per gli accertamenti sui locali di pubblico spettacolo ed impianti con capienza complessiva fino a 1300 spettatori per le sale

cinematografiche o teatrali e per gli spettacoli viaggianti, e con capienza fino a 5000 persone per gli altri locali (discoteche, sale da ballo, ecc.).

Con nota pervenuta in data 8 novembre 2013 – la Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – Area Raccordo Enti Locali, ha chiesto alla Città di Torino di conoscere i tempi e l'effettività operativa per la costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'articolo 141 bis (Regio Decreto n. 635/1940), sia alla fine di consentire la predisposizione senza ritardi nella programmazione delle attività che restano nella specifica competenza residuale della Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo, sia al fine di ottimizzare il passaggio delle competenze relative ai locali di pubblico spettacolo, presenti nel territorio di Torino, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo alla costituenda C.C.V.I.p.s.

L'Amministrazione Comunale, data la crescente offerta di spettacoli, eventi ed attività, che caratterizza il complesso sistema culturale della Città, deve assicurare un tempestivo intervento per garantire, sul piano amministrativo/autorizzativi e senza interruzioni di attività, la realizzazione degli eventi stessi. Pertanto, occorre istituire quanto prima la C.C.V.I.p.s. che avrà il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, salvo i casi in cui tale compito risulti attribuito in via residuale, ai sensi dell'art. 142 del citato Regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare spetta alla Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.03.1968, n°337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La Commissione Comunale di Vigilanza dura in carica tre anni ed è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale, la sua organizzazione ed il funzionamento della stessa sono oggetto di apposito Regolamento Comunale; ed è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'ASL – TO o da un medico dallo stesso delegato;
- d) da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica.

A richiesta possono far parte della Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive,

uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, nonché il Segretario esperto della C.P.V.I.p.s.

la Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI Provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. M. 18.03.1996.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 311/2001, uno o più supplenti.

La nomina dei membri della Commissione, che dureranno in carica tre anni, è riservata ad atto del Sindaco.

Il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico spettacolo, oggetto del presente provvedimento, è stato presentato e discusso in sede di I Commissione del 4 giugno 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'"attività consultiva" del Consiglio Circoscrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2014 (mecc. 2014 01984/061), con la seguente osservazione sulla composizione della Commissione:

si propone di sostituire la frase:

“A richiesta possono far parte della Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.”

con la frase:

“la Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con

- a) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;
- nel caso di locali di pubblico spettacolo”.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere Zupardo)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI	22
ASTENUTI	3 (Buda, Leotta e Iaria)
VOTANTI	19
VOTI FAVOREVOLI	19
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

All’unanimità dei votanti

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** al Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2014 (mecc. 2014 01984/061), con la seguente osservazione sulla composizione della Commissione:

si propone di sostituire la frase:

“A richiesta possono far parte della Commissione Comunale di Vigilanza:

- c) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- d) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.”

con la frase:

“la Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con

- c) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- d) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;

nel caso di locali di pubblico spettacolo”.